



Regione Lombardia

DECRETO N. 26

Del 12/01/2024

Identificativo Atto n. 915

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE

Oggetto

2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - ASSE 1, AZIONE 1.1.4. "SVILUPPO E TUTELA DELLA CAPACITÀ INNOVATIVA DEL SISTEMA DELLE IMPRESE" – BANDO BREVETTI 2023 (DI CUI AL DECRETO N. 17904 DEL 14 NOVEMBRE 2023): ADEGUAMENTO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023 DEL 13 DICEMBRE 2023 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI «DE MINIMIS», RETTIFICA DEL TERMINE MASSIMO PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL RIFERIMENTO ALLA DGR N. 1720/2023 DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

RICHIAMATI integralmente:

- la DGR n. XII/986 del 25 settembre 2023 con la quale sono stati approvati gli elementi essenziali della misura "BREVETTI 2023" a valere sull'Asse 1, Azione 1.1.4. "Sviluppo e tutela della capacità innovativa del sistema delle imprese" del PR FESR 2021-2027;
- il proprio decreto n. 17904 del 14 novembre 2023 con il quale è stato approvato il bando "Brevetti 2023";

RICORDATO che l'iniziativa attuata tramite il suddetto bando Brevetti 2023 (codice bando: RLF12023035064):

- è volta a sostenere il deposito di nuovi brevetti europei e internazionali o l'estensione di brevetti a livello europeo o internazionale relative a invenzioni industriali, che abbiano ricadute in Lombardia e portino un valore aggiunto in almeno una delle 92 priorità che declinano le 27 Macrotematiche della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027 (di cui alla DGR n. XI/4155 del 30 dicembre 2020, come aggiornata con la DGR n. 5688 del 15 dicembre 2021);
- è aperta alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (PMI), così come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., ivi compresi i liberi professionisti, in forma singola o associata, la cui professione è organizzata in albi, ordini o collegi professionali o non regolamentati di cui alla Legge 4/2013;
- prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di contributo a fondo perduto di importo fisso, pari a una percentuale dei costi forfettari individuati per la brevettazione europea e internazionale, secondo gli importi specificati nel bando, erogate in un'unica soluzione a saldo;
- prevede la presentazione delle domande di partecipazione esclusivamente in forma telematica utilizzando la modulistica disponibile online sul sistema informativo di Regione Lombardia "Bandi Online", ora denominato "Bandi e Servizi", per la gestione operativa del Bando "Brevetti 2023" accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it a partire dalle ore 10:30 del 25 gennaio 2024 fino all'esaurimento delle risorse e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del 26 luglio 2024;
- prevede, per la concessione dell'agevolazione, una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a sportello (ai sensi dell'art. 5 comma 3



Regione Lombardia

del D. Lgs. 123/1998) – comprensiva di una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, di una fase di valutazione tecnica – che deve concludersi nel termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione di ciascuna domanda;

- prevede che le agevolazioni concesse non sono erogate ai soggetti beneficiari che non rispettano, in sede di liquidazione, il requisito della sede legale o operativa (nel caso di PMI iscritte al registro delle imprese) o domicilio professionale (nel caso di liberi professionisti non iscritti al registro delle imprese) sul territorio regionale;

DATO ATTO che il bando Brevetti 2023 è stato inquadrato nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» che, essendo stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) n. 2020/972 del 2 luglio 2020, risultava in vigore alla data di approvazione del bando, ed in particolare gli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3.7 (aiuti “de minimis”), 5.1 (cumulo) e 6 (controllo) del medesimo Regolamento;

DATO ATTO che nel bando Brevetti 2023:

- le agevolazioni non sono concesse ai soggetti che operano nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i., che sono attivi nei settori della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e che si trovino in una delle procedure liquidatorie previste dal “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, nonché in liquidazione volontaria;
- qualora la concessione dell'agevolazione (con riferimento al singolo intervento brevettuale) comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, pari a 200.000,00 euro per un'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari, la stessa non potrà essere concessa nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile in quanto il contributo concedibile è di importo fisso;
- le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 e in attuazione dell'art. 9 del Regolamento UE n. 2021/2041 la medesima spesa ammissibile non può ricevere il sostegno da più fondi SIE;



Regione Lombardia

- i soggetti beneficiari sottoscrivono una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013 e, ai fini della definizione del perimetro di impresa unica, informi:
 - nel caso delle PMI iscritte al registro delle imprese, sulle relazioni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013;
 - nel caso dei liberi professionisti non iscritti al registro delle imprese, sulle relazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, che entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030, ed in particolare l'art. 3 del medesimo Regolamento, in base al quale l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300.000,00 euro nell'arco di tre anni;

DATO ATTO che con la DGR n. 986/2023 è stata demandata al dirigente competente della Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione l'emanazione di tutti gli adempimenti attuativi conseguenti, compresi gli adeguamenti conseguenti l'entrata in vigore del nuovo regolamento per gli aiuti "de minimis" ove dovuto a seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo;

VISTO altresì il Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e in particolare l'articolo 74 comma 1, lettera b, che stabilisce che l'Autorità di Gestione *garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'autorità di gestione di stabilire se l'importo è dovuto;*

RILEVATO che il bando Brevetti 2023 approvato con DDS n. 17904/2023 all'articolo C.4.b "Erogazione dell'Agevolazione" prevede che il provvedimento regionale che dispone l'erogazione dell'agevolazione sia assunto entro 90 (novanta) giorni



Regione Lombardia

solari consecutivi dalla data della richiesta di erogazione dell'agevolazione, comprensiva dei documenti completi, salvo richieste di integrazioni che sospendono i termini, e che tale termine è da adeguare al termine massimo stabilito dal Regolamento (UE) 1060/2021 pari a 80 (ottanta) giorni;

VISTA la D.G.R. 1720/2023 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 e in particolare gli allegati 4 "Programmi pluriennali delle attività degli enti dipendenti e società in house" e 5 "Prospetti di raccordo bilancio regionale" fra i quali è previsto specifico incarico a Finlombarda S.p.A. per attività a supporto della Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione relative all'istruttoria delle domande di partecipazione al bando Brevetti 2023, alla verifica della rendicontazione presentata in fase di richiesta di erogazione del saldo ed alla richieste di variazioni dei progetti o dei Soggetti beneficiari;

RITENUTO opportuno:

- adeguare il bando Brevetti 2023 a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 con specifico riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3.7 (aiuti "de minimis"), 5.1 e 5.2 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione) del medesimo Regolamento, stabilendo in particolare che:
 - le agevolazioni non saranno concesse ai soggetti che operano nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, che sono attivi nei settori della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e che si trovino in una delle procedure liquidatorie previste dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, nonché in liquidazione volontaria;
 - qualora la concessione dell'agevolazione (con riferimento al singolo intervento brevettuale) comporti il superamento del massimale di cui all'articolo 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, pari a 300.000,00 euro per un'impresa unica nell'arco di tre anni, la stessa non potrà essere concessa nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile in quanto il contributo concedibile è di importo fisso;
 - le agevolazioni non saranno cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023 e in attuazione dell'art.



Regione Lombardia

- 9 del Regolamento UE n. 2021/2041 la medesima spesa ammissibile non può ricevere il sostegno da più fondi SIE;
- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e, ai fini della definizione del perimetro di impresa unica, informi:
 - o nel caso delle PMI iscritte al registro delle imprese, sulle relazioni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - o nel caso dei liberi professionisti non iscritti al registro delle imprese, sulle relazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";
 - rettificare il termine massimo per l'erogazione dell'agevolazione da 90 (novanta) giorni a 80 (ottanta) giorni, in conformità con le disposizioni dell'articolo 74, comma 1, lettera b, del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
 - adeguare il riferimento alla D.G.R. n. 842 dell'8 agosto 2023 di approvazione dell'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, con il riferimento aggiornato alla D.G.R. n. 1720 del 28 dicembre 2023 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 e ai relativi allegati 4 "Programmi pluriennali delle attività degli enti dipendenti e società in house" e 5 "Prospetti di raccordo bilancio regionale";
 - aggiornare conseguentemente il bando e la modulistica online del bando "Brevetti 2023" disponibile sul sistema informativo di Regione Lombardia, ora denominato "Bandi e Servizi", accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it, confermando per il resto tutte le ulteriori disposizioni del bando approvato con il DDS n. 17904/2023;

DATO ATTO che le suddette modifiche del bando e della modulistica non sono pregiudizievoli per i soggetti proponenti in quanto l'adozione del presente atto è precedente all'apertura dello sportello del Bando Brevetti 2023 alle ore 10:30 del 25 gennaio 2024 e fino alle ore 12:00 del 26 luglio 2024 salvo esaurimento anticipato delle risorse;



Regione Lombardia

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale” e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e richiamati in particolare:

- la DGR n. 546 del 3 luglio 2023 (VIII provvedimento organizzativo 2023), con la quale sono state definite le competenze della Struttura Investimenti per Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, tra le quali è ricompresa la “Attuazione misure Asse I FESR 2014-2020 e 2021-2027”;
- la DGR n. 628 del 13 luglio 2023 (IX provvedimento organizzativo 2023), con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Grazia Pedrana, con decorrenza dal 1° agosto 2023 l'incarico di Dirigente della Struttura Investimenti per Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico che annovera tra le competenze quella di Responsabile dell'Asse 1 nell'ambito del PR FESR 2021-2027 per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di adeguare il bando Brevetti 2023 di cui al Decreto n. 17904/2023 (codice bando: RLF12023035064) inquadrato nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti “de minimis”, con specifico riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3.7 (aiuti “de minimis”), 5.1 e 5.2 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione) del medesimo Regolamento, stabilendo in particolare che:
 - le agevolazioni non sono concesse ai soggetti che operano nei settori esclusi di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, che sono attivi nei settori della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e che



Regione Lombardia

- si trovino in una delle procedure liquidatorie previste dal “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, nonché in liquidazione volontaria;
- qualora la concessione dell'agevolazione (con riferimento al singolo intervento brevettuale) comporti il superamento del massimale di cui all'articolo 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, pari a 300.000,00 euro per un'impresa unica nell'arco di tre anni, la stessa non può essere concessa nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile in quanto il contributo concedibile è di importo fisso;
 - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023 e in attuazione dell'art. 9 del Regolamento UE n. 2021/2041 la medesima spesa ammissibile non può ricevere il sostegno da più fondi SIE;
 - gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
2. di rettificare il termine massimo per l'erogazione dell'agevolazione da 90 (novanta) giorni a 80 (ottanta) giorni, in conformità con le disposizioni dell'articolo 74, comma 1, lettera b, del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
 3. di adeguare il riferimento alla D.G.R. n. 842 dell'8 agosto 2023 di approvazione dell'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, con il riferimento aggiornato alla D.G.R. n. 1720 del 28 dicembre 2023 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 e ai relativi allegati 4 “Programmi pluriennali delle attività degli enti dipendenti e società in house” e 5 “Prospetti di raccordo bilancio regionale”;
 4. di adeguare conseguentemente il bando e la modulistica online disponibili sul sistema informativo di Regione Lombardia ora denominato “Bandi e Servizi” accessibile all'indirizzo <https://www.bandiregione.lombardia.it>;



Regione Lombardia

5. di confermare tutte le ulteriori disposizioni del bando Brevetti 2023, tra cui in particolare che le domande di partecipazione al bando Brevetti 2023 devono essere presentate esclusivamente in forma telematica utilizzando la modulistica disponibile online sul sistema informativo di Regione Lombardia, ora denominato "Bandi e Servizi" accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it, a partire dalle ore 10:30 del 25 gennaio 2024 e fino alle ore 12:00 del 26 luglio 2024 salvo esaurimento anticipato delle risorse;
6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 come atto dei criteri;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul portale "Bandi e Servizi" (<https://www.bandiregione.lombardia.it>), nella sezione del sito regionale dedicata al PR FESR 2021-2027 (www.fesr.regione.lombardia.it) e sulla piattaforma regionale di Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it);
8. di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, al Dirigente responsabile del procedimento per le attività di verifica documentale e di liquidazione della spesa del PR FESR 2021-2027, ad ARIA S.p.A. e a Finlombarda S.p.A.

La Dirigente
MARIA GRAZIA PEDRANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.